

INA ASSITALIA S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



COPERTURE ASSICURATIVE VITA DEL PRODOTTO VIVIFUTURO

VIVIFUTURO GESTIONE ASSICURATIVA

Assicurazione a vita intera con capitale rivalutabile a premio unico e premi unici aggiuntivi

VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA

Assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo rivalutabile o a premio unico pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana

VIVIFUTURO TUTELA SERENITÀ

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente a premio annuo o a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- > la Scheda sintetica
- la Nota informativa
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione separata EURO FORTE
- > il Glossario
- > il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.



SCHEDA SINTETICA

COPERTURE ASSICURATIVE VITA VIVIFUTURO

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

INA ASSITALIA S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa¹

Patrimonio netto al 31.12.2011: 1.827,20 milioni di euro di cui 618,63 relativi al capitale sociale e 1.159,81 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 1,21

tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto/coperture

Di seguito vengono descritte le coperture assicurative vita del contratto VIVIFUTURO (VIVIFUTURO Gestione Assicurativa, VIVIFUTURO Protezione Autonomia, VIVIFUTURO Tutela Serenità).

1.d) Tipologia del contratto/coperture

Le prestazioni assicurate dalle presenti coperture sono contrattualmente garantite dall'impresa.

Per le coperture VIVIFUTURO Gestione Assicurativa e VIVIFUTURO Protezione Autonomia le prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Per durata della copertura assicurativa si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La durata delle garanzie VIVIFUTURO Gestione Assicurativa e VIVIFUTURO Protezione Autonomia coincide con la vita dell'Assicurato.

La durata della garanzia VIVIFUTURO Tutela Serenità varia da un minimo di 1 anno (3 anni nel caso di copertura a premio annuo) ad un massimo di 20 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.



_

1.f) Pagamento dei premi

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

Periodicità di pagamento dei premi: unico con la possibilità di effettuare versamenti

aggiuntivi

Premio minimo iniziale al netto dei diritti di

emissione:

10.000,00€ (2.500,00€ in caso di "Reinvestimento"

come illustrato al punto 6 della Nota informativa

Premio unico aggiuntivo minimo al netto dei

diritti:

2.500,00€

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Periodicità di pagamento dei premi: unico oppure annuo

Premio minimo: corrispondente ad una rendita annua di importo

iniziale pari a 6.000,00€

Premio massimo: corrispondente ad una rendita annua di importo

iniziale pari a 18.000,00€

VIVIFUTURO Tutela Serenità

Periodicità di pagamento dei premi: unico oppure annuo

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Obiettivi		
	Protezione	
	Investimento	
	Risparmio	
	Previdenza	

Ti	Tipologia di investimento		
	Basso rischio		
	Medio rischio		
	Alto rischio		

C	Orizzonte Temporale		
	Breve		
	Medio		
	Lungo		

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa realizza un investimento caratterizzato da:

- una copertura assicurativa garantita in caso di decesso;
- la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi a premio unico;
- un livello di rischio basso.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota informativa per l'illustrazione del meccanismo di partecipazione agli utili.

<u>L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.</u>

In presenza delle componenti VIVIFUTURO Tutela Serenità e VIVIFUTURO Protezione Autonomia il contratto garantisce la copertura di un'ulteriore garanzia per il caso di morte e, rispettivamente, la garanzia di perdita di autosufficienza dell'Assicurato.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso

Capitale

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato inteso come somma dei capitali assicurati relativi ai singoli versamenti.



Sulla prestazione liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è riconosciuto un tasso minimo garantito pari al 2% medio annuo.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Valuta contrattuale: Euro.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1 e 3 delle Condizioni di Assicurazione della copertura VIVIFUTURO Gestione Assicurativa.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di perdita di autosufficienza

Rendita

In caso di perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento di una rendita vitalizia corrisposta in rate anticipate nella rateazione prescelta.

Sulla prestazione liquidabile in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato è riconosciuto un tasso minimo garantito pari al 2% annuo consolidato.

La partecipazione agli utili, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente acquisita.

Valuta contrattuale: Euro.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1, 2 e 5 delle Condizioni di Assicurazione della copertura VIVIFUTURO Protezione Autonomia.

VIVIFUTURO Tutela Serenità prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso

Capitale

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato in vigore al momento del sinistro.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative delle prestazioni sono regolate dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione della copertura VIVIFUTURO Tutela Serenità.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto relativamente alla copertura **VIVIFUTURO Gestione Assicurativa** viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.



Gestione separata "EURO FORTE"

Ipotesi adottate

Premio Unico 15.000,00 €
sesso ed età indifferente
Tasso di rendimento 4%
degli attivi

Anno	СРМА	
5	1,53%	
10	1,37%	
15	1,31%	
20	1,28%	
25	1,27%	

Qualora venga applicato lo sconto riconosciuto in caso di "Reinvestimento" illustrato al punto 6 della Nota informativa, il "Costo percentuale medio annuo" risulterà inferiore a quanto sopra indicato.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONIE INTERNA SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata EURO FORTE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuti agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione separata "EURO FORTE"	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2007	5,06%	3,86%	4,41%	1,71%
2008	4,12%	2,92%	4,46%	3,23%
2009	3,60%	2,40%	3,54%	0,75%
2010	3,85%	2,65%	3,35%	1,55%
2011	3,96%	2,76%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

- (*) I rendimenti della gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1° gennaio 31 dicembre di ogni anno.
- (**) Il rendimento minimo riportato è calcolato per la copertura VIVIFUTURO Gestione Assicurativa cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Avy_Erancesco Procaccini)



NOTA INFORMATIVA COPERTURE ASSICURATIVE VITA VIVIFUTURO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

INA ASSITALIA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

- La sede legale e la Direzione Generale sono in Via Leonida Bissolati, 23 CAP 00187 ROMA ITALIA
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet www.inaassitalia.it; indirizzo di posta elettronica info@inaassitalia.it
- L'Impresa di assicurazioni è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Si rinvia all'home-page del sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

La garanzia VIVIFUTURO Gestione Assicurativa è una assicurazione a vita intera: pertanto la durata della copertura coincide con la vita dell'Assicurato.

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa, a fronte del versamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi, prevede una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga nel corso della durata contrattuale.

Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di assicurazione di VIVIFUTURO Gestione Assicurativa per gli aspetti di dettaglio.

Il capitale liquidabile è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi.

La prestazione liquidabile non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun versamento, capitalizzati in forma composta al "tasso minimo garantito" del 2% annuo, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento e la data di decesso dell'Assicurato.

La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

La garanzia VIVIFUTURO Protezione Autonomia è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato.

La copertura assicurativa prevede, a seguito dei versamenti stabiliti, nel caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, la liquidazione al Beneficiario di una rendita vitalizia.

Si rinvia agli articoli 1 e 2 delle Condizioni di assicurazione di **VIVIFUTURO Protezione Autonomia** per gli aspetti di dettaglio.



La garanzia prevede il riconoscimento anticipato di un rendimento finanziario pari al 2% annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

In caso di perdita di autosufficienza nel corso del primo anno di assicurazione (periodo di carenza) è prevista, in luogo della prestazione assicurata in forma di rendita indicata, la restituzione dei versamenti effettuati al netto dei diritti di guietanza e la conseguente risoluzione della garanzia.

Il periodo di carenza non si applica qualora la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce "non al corrente con il pagamento dei premi" e pertanto <u>la copertura assicurativa viene sospesa</u>, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel periodo di sospensione della copertura, solo nel caso in cui risultino corrisposte due intere annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.

In particolare si raccomanda di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

VIVIFUTURO Tutela Serenità

La garanzia VIVIFUTURO Tutela Serenità può essere sottoscritta per una durata minima variabile da uno a due anni in base alla tipologia di premio e una durata massima di venti anni.

L'età dell'Assicurato alla scadenza della copertura non può comunque risultare superiore a 70 anni. **VIVIFUTURO Tutela Serenità** prevede, in caso di morte dell'Assicurato nel corso del periodo assicurativo, a seguito dei versamenti stabiliti, la liquidazione al Beneficiario di un capitale decrescente.

Si rinvia all'articolo 1 delle Condizioni di assicurazione di VIVIFUTURO Tutela Serenità per gli aspetti di dettaglio.

Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce "non al corrente con il pagamento dei premi" e pertanto <u>la copertura assicurativa viene sospesa</u>, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 7 delle Condizioni di Assicurazione.

In particolare si richiama la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.

3. Premi

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa prevede il versamento di un premio unico iniziale e di premi unici aggiuntivi di importo variabile. Ad ogni versamento corrisponde un capitale assicurato.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Il premio è determinato in relazione alla prestazione, al suo ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita (sport, mezzi di trasporto utilizzati,...) dichiarati in fase precontrattuale nella proposta e negli allegati alla stessa.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia prevede la corresponsione di un premio unico, o di una successione di premi annui rivalutabili come indicato nelle Condizioni di assicurazione per tutta la durata del piano di versamento dei premi pattuito e comunque non oltre la morte dell'Assicurato o la data della denuncia di perdita di autosufficienza nel caso questa sia riconosciuta.

Nel caso in cui il Contraente scelga VIVIFUTURO Protezione Autonomia a premio annuo, il mancato pagamento di almeno tre annualità di premio determina la risoluzione della copertura e la <u>perdita delle rate di premio versate.</u>

Con la corresponsione di tre annualità di premio, il Contraente acquisisce il diritto alla riduzione della prestazione assicurata dai premi annui.



Nel caso in cui il Contraente scelga l'assicurazione a premio annuo, l'annualità di premio può essere corrisposta anche in rate semestrali; in questo caso il premio annuo viene maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionale di frazionamento) indicati nel punto 5.1.

Si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

VIVIFUTURO Tutela Serenità

Il premio è determinato in relazione alla prestazione, al suo ammontare, all'età e sesso dell'Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita (sport, mezzi di trasporto utilizzati,...) dichiarati in fase precontrattuale nella proposta e negli allegati alla stessa.

VIVIFUTURO Tutela Serenità prevede la corresponsione di un premio unico, o di una successione di premi annui dovuti per il periodo di durata contrattuale come indicato nelle condizioni di assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente scelga l'assicurazione a premio annuo, l'annualità di premio può essere corrisposta anche in rate semestrali; in questo caso il premio annuo viene maggiorato degli interessi di rateizzazione (addizionale di frazionamento) indicati nel punto 5.1.

Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

Il versamento dei premi delle coperture assicurative vita VIVIFUTURO può avvenire con le seguenti modalità:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID) (nel caso di rateazione mensile del premio annuo il pagamento tramite RID è operativo a partire dalla terza rata mensile);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata EURO FORTE.

Si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia alla Sezione E, contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

INA ASSITALIA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

VIVIFUTURO Protezione Autonomia prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni principali in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata EURO FORTE.

Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia alla Sezione E, contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione.

INA ASSITALIA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.



C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

Diritti di emissione	€10,33
Diritti per ogni versamento unico aggiuntivo	€2,50

Premio unico iniziale

Il caricamento percentuale è in funzione del livello del premio unico iniziale, al netto dei diritti.

Classi di premi in euro		Caricamento
10.000,00	19.999,99	1,75%
20.000,00	29.999,99	1,56%
30.000,00	39.999,99	1,35%
40.000,00	49.999,99	1,16%
50.000,00	59.999,99	0,96%
60.000,00	69.999,99	0,77%
70.000,00	79.999,99	0,57%
80.000,00	89.999,99	0,38%
90.000,00	99.999,99	0,19%
100.000,00	oltre	0,00%

Premio unico aggiuntivo

Sono applicati i caricamenti percentuali appartenenti alla classe di premio identificata considerando, alla data del versamento del premio unico aggiuntivo, la somma dei premi precedentemente versati, al netto dei riscatti parziali, e dello stesso premio unico aggiuntivo.

Qualora venga applicato lo sconto riconosciuto in caso di "Reinvestimento" illustrato al punto 6 della presente Nota informativa, i costi applicati sui premi unici risulteranno inferiori a quanto sopra indicato.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Diritti di quietanza (per le tariffe a premio annuo)		
Su ciascuna rata di premio complessiva:		€0,77
Caricamenti		
Coati narcantuali	Assicura	zione a premio annuo: 15%
Costi percentuali		azione a premio unico: 10%
I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei	diritti di quietanza	
Caricamento per spese di pagamento rendita	•	1,25% di ciascuna rata
Addizionali di frazionamento (per le tariffe a premio annuo)		
Semestrale		2,0%
Diritti di quietanza (per le tariffe a premio annuo)		
Su ciascuna rata di premio complessiva:		€0,77
Caricamenti		
Costi percentuali		12%
I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei	diritti di quietanza	
Addizionali di frazionamento (per le tariffe a premio	annuo)	
Semestrale		2,0%



5.2. Costi applicati in funzione delle modalità i partecipazione agli utili

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali.

Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 6% la suddetta quota fissa viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6%.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA sul rendimento EURO FORTE è pari ad una quota determinata in funzione del cumulo dei premi corrisposti, al netto dei diritti, come indicato nella tabella seguente:

Importo somma premi	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti	
Fino a € 9.999,99	1,2	
da € 10.000,00 e fino a € 19.999,99	1,1	
da €20.000,00	1,0	

Per valori del rendimento EURO FORTE superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6%.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi sulle modalità di incremento della quota trattenuta in funzione del valore del rendimento EURO FORTE.

Rendimento EURO FORTE %	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli Assicurati %
6	1,2	4,8
7	1,3	5,7
8	1,4	6,6
9	1,5	7,5
10	1,6	8,4

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale risulta pari al 16,46%.

6 Sconti

Sulla garanzia assicurativa VIVIFUTURO Gestione Assicurativa è prevista la riduzione dei costi qualora il premio unico versato, o parte di esso, derivi dal reinvestimento totale o parziale di capitali liquidati su polizze INA ASSITALIA in scadenza o giunte nel corso dell'ultimo anno di durata contrattuale.

In questo caso il caricamento percentuale, determinato sulla base dei premi complessivamente versati, viene applicato esclusivamente all'eventuale parte di premio unico versato eccedente il triplo dell'importo liquidato e reinvestito, alla quale, quindi, non è applicato alcun caricamento percentuale.

Per il riconoscimento dello sconto il Contraente deve dichiarare l'esistenza dei requisiti previsti mediante apposita indicazione nella proposta di assicurazione con l'indicazione dell'importo reinvestito ed il/i numero/i di polizza/e collegate.

Sulle garanzie assicurative vita VIVIFUTURO Protezione Autonomia e VIVIFUTURO Tutela Serenità non sono previsti sconti.

7 Regime fiscale

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte e di invalidità e nel limite di €1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa).



Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali erogati in caso di vita o di riscatto, diminuiti del cumulo dei corrispondenti premi versati ciascuno considerato al netto della quota di puro rischio, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva in base alle vigenti disposizioni di legge;
- le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato in base alle vigenti disposizioni di legge;
- i capitali erogati a seguito di morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato non costituiscono reddito e non sono soggetti ad imposta.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA ASSITALIA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8 Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi annui.

AVVERTENZA: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente.

Si rinvia dell'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

VIVIFUTURO Tutela Serenità

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi annui.

AVVERTENZA: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al contraente.

Si rinvia dell'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

10 Riscatto e Riduzione

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto.

Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.

I valori di riscatto possono essere inferiori ai premi versati.

Qualora sia maturato il diritto al riscatto totale della polizza sono consentite operazioni di riscatto parziale, ai sensi di quanto prevista dall'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA ASSITALIA è a disposizione per comunicare tali valori.

INA ASSITALIA S.p.A. - Customer Service Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma

Tel.: 06 4722.4020 Fax: 06 4722.4204

E-mail: inaassistenzaclienti@inaassitalia.it



Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E sono riportati i valori di riscatto determinati in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Non sono previsti valori di riscatto.

Nella copertura a premio annuo, qualora siano state corrisposte tre intere annualità di premio, il Contraente può sospendere il pagamento dei premi e mantenere in vigore la garanzia per una prestazione ridotta.

Il valore di riduzione non è riconosciuto se non sono state corrisposte tre annualità di premio.

Si rinvia all' Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riduzione.

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto può essere riattivato con le modalità indicate all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per modalità, termini e condizioni economiche.

I valori di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato e al valore di riduzione. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA ASSITALIA è a disposizione per comunicare tali valori.

INA ASSITALIA S.p.A. - Customer Service Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma

Tel.: 06 4722.4020 Fax: 06 4722.4204

E-mail: inaassistenzaclienti@inaassitalia.it

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E sono riportati i valori di riscatto e di riduzione determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

VIVIFUTURO Tutela Serenità

Non sono previsti valori di riscatto.

11 Revoca della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta.

12 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita – Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta eventualmente diminuita della parte di premio relativa al rischio corso, per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per la determinazione della parte di premio da recuperare in relazione al rischio corso vengono indicati i coefficienti nel prospetto qui di seguito riportato:



COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA ASSITALIA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a €52,00.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto, indicati al precedente 5.1.

Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'Art.10 delle Condizioni generali di Assicurazione delle coperture assicurative vita per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA ASSITALIA entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

13 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

14 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da utilizzare.

15 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.

Customer Service

Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma

Tel. 06-4722.4020 Fax. 06-4722.4204

E-mail: reclami.ina@inaassitalia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico:
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.



In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.

16 Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, INA ASSITALIA si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, della prestazione rivalutata e della misura della rivalutazione.

17 Conflitto di interessi

INA ASSITALIA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ASSITALIA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA ASSITALIA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ASSITALIA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

INA ASSITALIA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio (da qui in avanti solo S.G.R.) interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

I mandati conferiti:

- obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA ASSITALIA. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare INA ASSITALIA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;



 controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA ASSITALIA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso INA ASSITALIA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA ASSITALIA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.

d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata per le garanzie assicurative VIVIFUTURO Gestione Assicurativa e VIVIFUTURO Protezione Autonomia in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti dei premi annui, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Applicando a tale rendimento il valore trattenuto dalla Società secondo le regole indicate nelle condizioni contrattuali, si individua la misura dei rivalutazione.

Per le esemplificazioni relative alla garanzia VIVIFUTURO Protezione Autonomia la misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso di interesse tecnico del 2,0% già riconosciuto nel calcolo della prestazione assicurata.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere (al lordo degli oneri fiscali), laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.



VIVIFUTURO GESTIONE ASSICURATIVA

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito : 2%

Età dell'Assicurato : indifferente
 Sesso dell'Assicurato : indifferente
 Premio unico : 20.000,00 €
 Diritti di emissione : 10,33 €
 Prestazione caso morte iniziale : 19.687,95 €

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	20.000,00	20.000,00	20.081,70	19.687,95
2		20.000,00	20.483,34	19.687,95
3		20.000,00	20.893,01	19.687,95
4		20.000,00	21.310,87	19.687,95
5		20.000,00	21.737,08	19.687,95
6		20.000,00	22.171,82	19.687,95
7		20.000,00	22.615,26	19.687,95
8		20.000,00	23.067,57	19.687,95
9		20.000,00	23.528,92	19.687,95
10		20.000,00	23.999,50	19.687,95
11		20.000,00	24.479,49	19.687,95
12		20.000,00	24.969,08	19.687,95
13		20.000,00	25.468,46	19.687,95
14		20.000,00	25.977,83	19.687,95
15		20.000,00	26.497,38	19.687,95
16		20.000,00	27.027,33	19.687,95
17		20.000,00	27.567,88	19.687,95
18		20.000,00	28.119,24	19.687,95
19		20.000,00	28.681,62	19.687,95
20		20.000,00	29.255,25	19.687,95

Qualora venga applicato lo sconto riconosciuto in caso di "Reinvestimento" illustrato al punto 6 della presente Nota informativa le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, **il recupero** del premio unico versato non è garantito.

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.



VIVIFUTURO GESTIONE ASSICURATIVA

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario : 4,0% : 1,2% Prelievi sul rendimento Tasso di rendimento retrocesso : 2,8% Età dell'Assicurato : indifferente Sesso dell'Assicurato : indifferente - Premio unico : 20.000,00 € - Diritti di emissione : 10,33 € - Prestazione caso morte iniziale : 19.687,95 €

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Valore di riscatto a fine anno
1	20.000,00	20.000,00	20.239,21	20.239,21
2		20.000,00	20.805,91	20.805,91
3		20.000,00	21.388,47	21.388,47
4		20.000,00	21.987,35	21.987,35
5		20.000,00	22.602,99	22.602,99
6		20.000,00	23.235,88	23.235,88
7		20.000,00	23.886,48	23.886,48
8		20.000,00	24.555,30	24.555,30
9		20.000,00	25.242,85	25.242,85
10		20.000,00	25.949,65	25.949,65
11		20.000,00	26.676,24	26.676,24
12		20.000,00	27.423,18	27.423,18
13		20.000,00	28.191,03	28.191,03
14		20.000,00	28.980,38	28.980,38
15		20.000,00	29.791,83	29.791,83
16		20.000,00	30.626,00	30.626,00
17		20.000,00	31.483,53	31.483,53
18		20.000,00	32.365,06	32.365,06
19		20.000,00	33.271,29	33.271,29
20		20.000,00	34.202,88	34.202,88

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.



VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA A PREMIO ANNUO

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE IN BASE A:

TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito
 Tasso di rivalutazione
 Età dell'Assicurato
 Sesso dell'Assicurato
 Durata pagamento premi
 Premio annuo iniziale
 Rateazione del premio
 2%
 10%
 20 anni
 614,40 €
 100
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%
 10%

- Diritti di quietanza : 0,77 € su ciascuna rata di premio

- Rendita annua iniziale : 12.000,00 €
- Rateazione della rendita : annuale

Anni	Premio	Cumulo dei	Rendita annua di non autosufficienza	Interruzione del pagamento dei premi		
trascorsi		assicurata a fine anno	Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta a scadenza del piano		
1	614,40	614,40	12.000,00	0,00	0,00	
2	614,40	1.228,80	12.000,00	0,00	0,00	
3	614,40	1.843,20	12.000,00	1.800,00	1.800,00	
4	614,40	2.457,60	12.000,00	2.400,00	2.400,00	
5	614,40	3.072,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	
6	614,40	3.686,40	12.000,00	3.600,00	3.600,00	
7	614,40	4.300,80	12.000,00	4.200,00	4.200,00	
8	614,40	4.915,20	12.000,00	4.800,00	4.800,00	
9	614,40	5.529,60	12.000,00	5.400,00	5.400,00	
10	614,40	6.144,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	
11	614,40	6.758,40	12.000,00	6.600,00	6.600,00	
12	614,40	7.372,80	12.000,00	7.200,00	7.200,00	
13	614,40	7.987,20	12.000,00	7.800,00	7.800,00	
14	614,40	8.601,60	12.000,00	8.400,00	8.400,00	
15	614,40	9.216,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	
16	614,40	9.830,40	12.000,00	9.600,00	9.600,00	
17	614,40	10.444,80	12.000,00	10.200,00	10.200,00	
18	614,40	11.059,20	12.000,00	10.800,00	10.800,00	
19	614,40	11.673,60	12.000,00	11.400,00	11.400,00	
20	614,40	12.288,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	



VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA A PREMIO ANNUO

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE IN BASE A:

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario

- Eventuali prelievi sul rendimento : 1,2% per cumulo premi inferiori a 10.000€; 1,1% per cumulo premi compreso tra 10.000€ e 19.999,99€

: 4%

Aliquota di retrocessione : 100

Tasso di rendimento retrocesso : 2,8% per cumulo premi inferiori a 10.000€; 2,9% per

cumulo premi compreso tra 10.000€ e 19.999,99€

Tasso di rivalutazione : 0,78% per cumulo premi inferiori a 10.000€, 0,88% per

cumulo premi compreso tra 10.000€ e 19.999,99€

Età dell'Assicurato : 50 anni

Durata pagamento premi : 20 annni Sesso dell'Assicurato : maschio

Premio annuo iniziale : 614,40 € Rateazione del premio : annuale

- Diritti di quietanza : 0,77 € su ciascuna rata di premio

Rendita annua iniziale : 12.000,00 €
 Rateazione della rendita : annuale

	Premio	Cumulo dei premi pagati	Rendita annua di non autosufficienza assicurata a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
	annuo			Rendita ridotta alla fine dell'anno	Rendita ridotta a scadenza del piano	
1	614,40	614,40	12.094,12	0,00	0,00	
2	619,22	1.233,62	12.188,97	0,00	0,00	
3	624,08	1.857,69	12.284,57	1.842,69	2.104,41	
4	628,97	2.486,66	12.380,92	2.476,18	2.805,89	
5	633,90	3.120,57	12.478,03	3.119,51	3.507,36	
6	638,88	3.759,44	12.575,90	3.772,77	4.208,83	
7	643,89	4.403,33	12.674,53	4.436,09	4.910,30	
8	648,94	5.052,26	12.773,94	5.109,58	5.611,77	
9	654,03	5.706,29	12.874,13	5.793,36	6.313,24	
10	659,16	6.365,45	12.975,10	6.487,55	7.014,72	
11	664,33	7.029,77	13.076,86	7.192,28	7.716,19	
12	669,54	7.699,31	13.179,43	7.907,66	8.417,66	
13	674,79	8.374,09	13.282,80	8.633,82	9.119,13	
14	680,08	9.054,17	13.386,97	9.370,88	9.820,60	
15	685,41	9.739,58	13.491,97	10.118,98	10.522,07	
16	690,79	10.430,37	13.611,02	10.888,81	11.278,24	
17	696,88	11.127,26	13.731,11	11.671,45	11.983,13	
18	703,03	11.830,29	13.852,27	12.467,04	12.688,02	
19	709,24	12.539,53	13.974,50	13.275,77	13.392,91	
20	715,49	13.255,02	14.097,80	14.097,80	14.097,80	



VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA A PREMIO UNICO

SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito
 Tasso di rivalutazione
 Età dell'Assicurato
 Sesso dell'Assicurato
 Premio Unico
 Rendita annua iniziale
 Rateazione della rendita
 2%
 10%
 20%
 20%
 20%
 20%
 20%
 20%
 20%
 20%
 20%
 200
 204,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €
 2000,00 €</l

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi pagati	Rendita annua di non autosufficienza assicurata a fine anno
1	9.204,00	9.204,00	12.000,00
2		9.204,00	12.000,00
3		9.204,00	12.000,00
4		9.204,00	12.000,00
5		9.204,00	12.000,00
6		9.204,00	12.000,00
7		9.204,00	12.000,00
8		9.204,00	12.000,00
9		9.204,00	12.000,00
10		9.204,00	12.000,00
11		9.204,00	12.000,00
12		9.204,00	12.000,00
13		9.204,00	12.000,00
14		9.204,00	12.000,00
15		9.204,00	12.000,00
16		9.204,00	12.000,00
17		9.204,00	12.000,00
18		9.204,00	12.000,00
19		9.204,00	12.000,00
20		9.204,00	12.000,00



VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA A PREMIO UNICO

SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario : 4% Eventuali prelievi sul rendimento : 1,2% Tasso di rendimento retrocesso : 2,8% Tasso di rivalutazione : 0,78% - Età dell'Assicurato : 50 anni Sesso dell'Assicurato : maschio Premio unico : 9.204,00 € Rendita annua iniziale : 12.000,00 € - Rateazione della rendita : annuale

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi pagati	Rendita annua di non autosufficienza assicurata a fine anno
1	9.204,00	9.204,00	12.094,12
2		9.204,00	12.188,97
3		9.204,00	12.284,57
4		9.204,00	12.380,92
5		9.204,00	12.478,03
6		9.204,00	12.575,90
7		9.204,00	12.674,53
8		9.204,00	12.773,94
9		9.204,00	12.874,13
10		9.204,00	12.975,10
11		9.204,00	13.076,86
12		9.204,00	13.179,43
13		9.204,00	13.282,80
14		9.204,00	13.386,97
15		9.204,00	13.491,97
16		9.204,00	13.597,79
17		9.204,00	13.704,44
18		9.204,00	13.811,93
19		9.204,00	13.920,25
20		9.204,00	14.029,43

INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIVIFUTURO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **DELLE COPERTURE VITA**

Art. 1 - Obblighi di INA ASSITALIA

Gli obblighi di INA ASSITALIA, in seguito definita Compagnia, risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA ASSITALIA stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A, della polizza, del progetto personalizzato e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle specifiche Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente a quello del primo premio (unico ed eventualmente annuo), il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà - per i soli effetti economici e finanziari - dal giorno del versamento del premio; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento del contratto.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla data di effetto sopraindicata.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione del rischio, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza:
 - di rifiutare, in caso di sinistro (decesso o perdita di autosufficienza dell'Assicurato) e in ogni tempo, il pagamento della prestazione restituendo la somma dei versamenti effettuati, al netto dei diritti di quietanza e dell'eventuale addizionale di frazionamento;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza:
 - di ridurre, in caso sinistro (decesso o di perdita di autosufficienza dell'Assicurato) e in ogni tempo, la prestazione in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso di dolo o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica dei premi o della prestazione.

Art. 4 - Sottoscrizione delle coperture assicurative VIVIFUTURO Protezione Autonomia e **VIVIFUTURO Tutela Serenità**

Ad integrazione di guanto indicato nell'ultimo comma dell' art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione del prodotto VIVIFUTURO, la sottoscrizione delle coperture assicurative VIVIFUTURO Protezione Autonomia e VIVIFUTURO Tutela Serenità può avvenire esclusivamente alle ricorrenze annuali della data di effetto del contratto.



Art. 5 - Modalità di pagamento dei premi

Pagamento in proposta

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio (unico ed eventualmente annuo), il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente anche la quietanza, anch'essa emessa dalla Compagnia.

Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Pagamento successivo

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio, e tutti gli eventuali premi successivi, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, con esclusione del denaro contante, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa che rilascerà debita quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A. ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Art. 6 - Riscatto Totale della garanzia VIVIFUTURO Gestione Assicurativa

In caso di riscatto totale della garanzia VIVIFUTURO Gestione Assicurativa, le garanzie VIVIFUTURO Protezione Autonomia eventualmente sottoscritte rimarranno in vigore per l'intera prestazione assicurata o, in presenza di garanzie per le quali non sia stato completato il piano di versamento dei premi annui, per il corrispondente valore di riduzione. Analogamente le eventuali garanzie VIVIFUTURO Tutela Serenità a premio unico, o a premio annuo per le quali siano stati versati tutti i premi dovuti, rimarranno in vigore fino alla scadenza convenuta. Le eventuali garanzie VIVIFUTURO Tutela Serenità a premio annuo per le quali non siano stati corrisposti tutti i premi dovuti, invece, decadono.

Art. 7 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 8 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 9 - Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio:
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.



Art. 10 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

- A. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:
 - A.1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - A.2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo. A richiesta di INA ASSITALIA dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
 - A.3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva del medesimo dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
 - A.4) originale di polizza e relativi allegati.
- **B. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.). Oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'Autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
- **C. Non autosufficienza dell'Assicurato**. Per i pagamenti da parte della Società, ad esclusione di quelli relativi alle rate di rendita successive alla prima, deve essere presentata richiesta scritta tramite l'Agenzia cui è assegnato il contratto, in aggiunta ai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto, in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento in Agenzia della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

In caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento è determinata con i criteri e le modalità previste all'art. 3 delle condizioni di assicurazione della garanzia VIVIFUTURO Protezione Autonomia.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

In particolare la corresponsione della rendita:

- decorre a partire dalla data di denuncia della perdita di autosufficienza;
- inizia entro trenta giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza, nella rateazione prevista dal contratto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto:
- cessa con la prima scadenza di rata successiva alla morte dell'Assicurato. Eventuali rate scadute e pagate successivamente a tale evento devono essere restituite alla Società.

Il Beneficiario o altra persona, previo rilascio di idonea procura, ritira la rendita e ne dà quietanza.

Nel caso in cui la rendita sia ritirata da persona diversa dall'Assicurato, deve essere contestualmente prodotto alla Società un certificato di esistenza in vita di quest'ultimo.

Ogni pagamento è effettuato presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto o presso la Direzione per l'Italia della Società.



Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

Solo in caso di riscatto parziale non dovrà essere fornito l'originale della polizza con i relativi allegati.

2) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero di INA ASSITALIA da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

5) Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, semprechè detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n.196 del 30.06.2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA.

7) Eventuale, ulteriore documentazione

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.



8) Tempo di esecuzione della liquidazione

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA ASSITALIA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA ASSITALIA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

9) Luogo del pagamento

Ai sensi dell'art.1182 c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio ad INA ASSITALIA dei documenti occorrenti. É altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

Art. 11 – Revocabilità della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione attinente l'esecuzione dello stipulando contratto e si effettua a mezzo di lettera raccomandata A.R. (che dovrà indicare gli estremi individuativi della proposta e fare menzione delle somme eventualmente pagate) da inviare ad INA ASSITALIA - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta.

Art. 12 - Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza dalla Compagnia per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Portafoglio Vita – Via L. Bissolati, 23 – 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza e menzionati i premi eventualmente pagati. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta, diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La Compagnia ha diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione.

All'atto del rimborso il Contraente dovrà restituire all'Agenzia Generale il documento di polizza e le quietanze di premio eventualmente pagate.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30



Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA ASSITALIA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a €52,00.

Art. 13 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIVIFUTURO GESTIONE ASSICURATIVA

Le condizioni contrattuali di seguito riportate si riferiscono alla copertura assicurativa vita VIVIFUTURO Gestione Assicurativa relativa al prodotto VIVIFUTURO.

Definizioni

Si definisce:

- "rendimento EURO FORTE": il rendimento netto della gestione patrimoniale denominata EURO FORTE di cui al punto 8 dell'allegato Regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto della polizza o la generica epoca di valutazione;
- "rendimento trattenuto": il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA pari ad una quota fissa di 1,2 punti percentuali per valori del "rendimento EURO FORTE" non superiori al 6%;

 Per valori superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di "rendimento
- "tasso annuo di rivalutazione": la differenza, se positiva, tra il "rendimento EURO FORTE" ed il "rendimento trattenuto";
- "rendimento minimo garantito": il rendimento minimo garantito in caso di decesso pari al 2% medio annuo.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

EURO FORTE" rispetto al 6%;

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa prevede all'emissione il versamento di un premio unico iniziale e successivamente di eventuali premi unici aggiuntivi di importo variabile.

Ad ogni versamento corrisponde un capitale assicurato iniziale.

INA ASSITALIA S.p.A. corrisponde alla morte dell'Assicurato il capitale assicurato, inteso come somma dei capitali assicurati rivalutati fino alla data del decesso, secondo quanto previsto al successivo art. 3.

La prestazione liquidabile non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun versamento, capitalizzati, in forma composta al "tasso minimo garantito", per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del versamento e la data di decesso dell'Assicurato.

Il "capitale assicurato" iniziale e il "tasso minimo garantito" sono indicati in polizza.

Il "tasso minimo garantito" è pari al 2% annuo.

Art. 2 - Versamento dei premi

L'importo del premio unico iniziale, al netto dei diritti, deve essere compreso fra 10.000,00 euro e 250.000,00 euro.

Il versamento di premi unici aggiuntivi è possibile trascorso un anno dalla decorrenza e non oltre il 75° anno di età dell'Assicurato.

L'importo di ciascun premio unico aggiuntivo, al netto dei diritti, deve essere compreso tra 2.500,00 euro e 50.000,00 euro e comunque non superare il limite complessivo di premi versati in polizza, al netto dei riscatti parziali effettuati, pari a 1.000.000,00 euro.

Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

Le modalità di pagamento dei premi sono quelle indicate all'art. 5. delle condizioni generali di assicurazione delle coperture vita.

Art. 3 - Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza i capitali assicurati in vigore alla ricorrenza annuale precedente, garantiti con il versamento del premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi, si rivalutano di una percentuale pari al "tasso annuo di rivalutazione".

I capitali assicurati relativi agli eventuali premi unici aggiuntivi versati nel corso dell'anno, si rivalutano sulla base dello stesso "tasso annuo di rivalutazione" applicato pro rata temporis con il criterio della capitalizzazione composta in relazione al corrispondente periodo di investimento.

Per la rivalutazione delle prestazioni in epoca diversa dalle ricorrenze annuali, in caso di decesso dell'Assicurato, il corrispondente "tasso di rivalutazione" viene determinato con il criterio della



capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il "tasso annuo di rivalutazione" relativo alla data di valutazione.

Art. 4 - Riscatto

VIVIFUTURO Gestione Assicurativa, su richiesta scritta del Contraente, è riscattabile totalmente o parzialmente purché sia trascorso almeno un anno dalla sua decorrenza e sia in vita l'Assicurato.

L'importo relativo al riscatto totale è pari al capitale assicurato, inteso come somma dei capitali assicurati relativi ai singoli versamenti, rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di richiesta, in base alle modalità riportate al precedente art. 3.

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ad una quota del "capitale assicurato", inteso come somma dei capitali assicurati relativi ai singoli versamenti.

La quota riscattabile parzialmente non può essere inferiore a 1.000,00 euro e la prestazione residua non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

L'operazione è consentita solo se la prestazione residua non è inferiore a 2.000,00 euro.

L'operazione di riscatto totale estingue la copertura assicurativa e la rende priva di qualsiasi valore ed effetto dalla data della richiesta.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale la copertura rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice. Le prestazioni continuano ad essere rivalutate ad ogni ricorrenza annuale secondo le modalità riportate nell'art. 3.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA

Le condizioni contrattuali di seguito riportate si riferiscono alla copertura assicurativa vita VIVIFUTURO Protezione Autonomia relativa al prodotto VIVIFUTURO.

Definizioni

Si definisce:

- "rendimento EURO FORTE": il rendimento netto della gestione patrimoniale denominata EURO FORTE di cui al punto 8 dell'allegato Regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto della polizza o la generica epoca di valutazione;
- "rendimento trattenuto": il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA pari ad una quota calcolata annualmente in funzione dell'importo dato dalla somma dei premi corrisposti, al netto dei diritti e degli eventuali addizionali di frazionamento, secondo gli scaglioni di seguito indicati:
- 1,2 punti percentuali assoluti per somma premi fino a € 9.999,99;
- 1,1 punti percentuali assoluti per somma premi da €10.000,00 fino a €19.999,99;
- 1,0 punti percentuali assoluti per somma premi da €20.000,00.
 Per valori di "rendimento EURO FORTE" superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rispetto al 6%;
- "rendimento minimo garantito" la misura minima del rendimento riconosciuto ogni anno, pari al tasso del 2,0%;
- "tasso di riferimento": il maggior valore tra il "rendimento EURO FORTE" al netto del "rendimento trattenuto" ed il "rendimento minimo garantito";
- "tasso annuo di rivalutazione": la percentuale pari al "tasso di riferimento" diminuito del 2,0% e scontato al tasso del 2,0% per il periodo di un anno.

Qualora i tassi di riferimento e di rivalutazione debbano essere riferiti a periodi inferiori all'anno, gli stessi vengono determinati con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il "rendimento EURO FORTE" relativo alla data di valutazione.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

VIVIFUTURO Protezione Autonomia garantisce al Beneficiario, attraverso la corresponsione di un piano di versamento di premi o di un premio unico, il pagamento da parte della Società di una "rendita assicurata" annua vitalizia rivalutata, così come stabilito nella Clausola di rivalutazione (art. 5), in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana. Tale rendita è corrisposta in rate anticipate nella rateazione prescelta.

Qualora la parte della "rendita assicurata", relativa al settanta per cento del capitale costitutivo della rendita stessa, risulti inferiore al cinquanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art.3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata in forma di capitale.

Tale prestazione, comunicata dalla Società alla data di denuncia di perdita di autosufficienza (art. 3), è pari al valore capitale della "rendita assicurata", calcolato con riferimento alle medesime basi tecniche demografico-finanziarie utilizzate per la determinazione del premio.

La "rendita assicurata" iniziale e la rateazione prescelta sono riportati in polizza.

Art. 2 - Perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato

La perdita di autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo permanente avviene quando l'Assicurato è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli "atti elementari della vita quotidiana" sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- · mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.



La perdita di autosufficienza ai fini della presente assicurazione è riconosciuta quando l'Assicurato raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri indicati nella Tabella A in allegato.

2.1. Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato

È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione a delitti dolosi;
- sindrome immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altre patologie ad essa correlate;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di
 terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa
 anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra
 civile e la perdita di autosufficienza avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si
 trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al
 momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi:
- malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci:
- negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è erogata se è comprovato che l'Assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la perdita di autosufficienza causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

In questi casi, ad eccezione della fattispecie indicata alla lettera a) per la quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati, al netto dei diritti di quietanza in luogo di quella prevista all'art. 1.

2.2. Limitazioni della copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato

La copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società accettandone modalità ed oneri.

La copertura assicurativa risulta limitata in ogni caso per un periodo di dodici mesi, denominato "periodo di carenza", che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione (art. 2 delle condizioni generali di assicurazione delle coperture vita).

Il periodo di carenza non si applica qualora la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione. Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.

Durante il "periodo di carenza", la Società corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati al netto dei diritti di quietanza, in luogo di quella prevista all'art. 1.

Qualora l'Assicurato non aderisca alla richiesta di INA ASSITALIA di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto che, qualora nei primi sette anni dal perfezionamento della copertura assicurativa, la non autosufficienza dell'Assicurato sia dovuta alla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) ovvero ad altre patologie ad essa collegate, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta. In tal caso, in luogo della prestazione assicurata, INA ASSITALIA pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro.



Art. 3 - Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'Assicurato, l'Assicurato stesso o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, attraverso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, allegando alla richiesta:

- a) un certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute dalla Società;
- b) una relazione medica che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto a), o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla Società, le sopravvenute cause di un suo aggravamento redatti entrambi su appositi modelli forniti dalla Società.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione - data di denuncia - decorre il periodo di accertamento da parte della Società che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto all'Assicurato, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

A partire dalla data di denuncia, i pagamenti delle rate di premio dovute sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento viene riattivato il piano dei versamenti e il Contraente, informato tramite apposita comunicazione della Società, corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

3.1. Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della "rendita assicurata", la Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'Assicurato, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'Assicurato non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri riportati nella Tabella A in allegato, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza. In questo caso la prestazione stabilita nell'articolo Prestazioni (art. 1), senza ulteriori versamenti di premi, rimane in vigore rivalutandosi in base a quanto riportato nella Clausola di rivalutazione (art. 5).

3.2. Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 4 - Versamento dei premi

VIVIFUTURO Protezione Autonomia prevede il versamento di un premio unico o di una successione di premi annui, il primo dei quali alla accensione della copertura e i successivi in ciascuna ricorrenza annuale del contratto che precede la scadenza del piano di versamento dei premi o la morte dell'Assicurato oppure fino alla data della denuncia di perdita di autosufficienza in caso di riconoscimento della stessa, qualora queste avvengano prima di detta scadenza.

La durata del piano di versamento dei premi, esclusivamente per l'assicurazione a premio annuo, è indicata in polizza.



Nel caso in cui il Contraente scelga l'assicurazione a premio annuo, ciascun premio annuo successivo al primo si rivaluta rispetto al precedente nella stessa misura prevista per la "rendita assicurata".

Il Contraente può rifiutare totalmente la rivalutazione del premio, previa richiesta scritta, secondo quanto riportato nella Clausola di rivalutazione (art. 5).

Avvenuto il pagamento viene rilasciata quietanza.

Le modalità di pagamento dei premi sono quelle indicate all'art. 5. delle condizioni generali di assicurazione delle coperture vita.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale di rivalutazione la "rendita assicurata" ed il premio annuo (durante il periodo di versamento dei premi) in vigore alla ricorrenza annuale precedente sono aumentati sulla base del "tasso annuo di rivalutazione".

In caso di denuncia e riconoscimento da parte della Società della perdita di autosufficienza, la misura di rivalutazione si applica per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di denuncia considerando il **"tasso annuo di rivalutazione"** relativo alla data di valutazione.

Interruzione della rivalutazione del premio annuo - Stabilizzazione

Nel caso di assicurazione a premio annuo, il Contraente può chiedere, con preavviso di almeno sei mesi, che a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva il premio annuo non subisca più adeguamenti e rimanga costante per la durata residua.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che dalla data di effetto della copertura alla prima ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta siano trascorsi almeno tre anni e siano state versate tre intere annualità di premio.

Nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà, la rendita assicurata indicato in polizza ed in vigore alla ricorrenza annuale precedente non subisce ulteriori rivalutazioni (rendita stabilizzata).

Ad ogni ricorrenza annuale successiva, in luogo della rivalutazione della rendita, viene attribuita una maggiorazione di prestazione ottenuta moltiplicando la rendita stabilizzata, ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi pattuiti, per una percentuale pari al "tasso di riferimento" diminuito di 2 punti.

L'ammontare delle maggiorazioni di prestazioni così attribuite si rivaluta annualmente sulla base del **"tasso annuo di rivalutazione"**.

Il Contraente può comunque chiedere, con preavviso di almeno sei mesi, che a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva venga ripristinata la rivalutazione annuale del premio e delle prestazioni assicurate.

Art. 6 - Interruzione del piano di versamento dei premi: riduzione e risoluzione (relativa all'assicurazione a premio annuo)

Esclusivamente per l'assicurazione a premio annuo, in caso di mancato pagamento di una rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, e sempreché siano state interamente corrisposte almeno le prime tre annualità di premio, la copertura assicurativa resta in vigore per la "rendita assicurata" ridotta di seguito definita.

La "rendita assicurata" ridotta si determina moltiplicando la "rendita assicurata", rivalutata fino alla ricorrenza annuale che precede o coincide con la data del versamento della prima rata di premio non corrisposta, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, considerando anche le eventuali frazioni, ed il numero dei premi annui pattuiti.

La "rendita assicurata" ridotta si rivaluta in base alla misura annua di rivalutazione, stabilita nella Clausola di rivalutazione (Art. 5), ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

In caso di mancata corresponsione delle prime tre annualità di premio la copertura assicurativa si estingue, rimane priva di qualsiasi effetto ed i premi corrisposti restano acquisiti alla Società.

A giustificazione del mancato versamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né abbia provveduto all'incasso a domicilio, quand'anche ciò sia avvenuto per precedenti premi o rate di premio.



Art. 7 - Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione (relativa all'assicurazione a premio annuo)

Esclusivamente per l'assicurazione a premio annuo, in caso di interruzione del versamento dei premi, la copertura può essere riattivata entro un anno dalla data del versamento della prima rata di premio non corrisposta.

La riattivazione della copertura ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - il valore contrattuale della prestazione che si sarebbe ottenuta qualora non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

La riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione.

La riattivazione è possibile solo previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di richiesta di riattivazione, con un minimo pari al tasso legale di interesse applicabile alla data della riattivazione.

Art. 8 - Riscatto

VIVIFUTURO Protezione Autonomia non ammette il valore di riscatto.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIVIFUTURO Protezione Autonomia

Allegato 1 Tabella A

per l'attribuzione del punteggio in fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Grado	FARSI IL BAGNO (descrizione attività)	Punteggio	
1°	L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente	0	
'	autonomo.	U	
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da	5	
	bagno.	Ů	
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da	10	
	bagno e durante	_	
Grado	VESTIRSI E SPOGLIARSI (descrizione attività)	Punteggio	
1°	L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	0	
2°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte	5	
	superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Ŭ	
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte		
	superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo.	10	
Grado	IGIENE DEL CORPO (descrizione attività)	Punteggio	
	L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte		
1°	di terzi i seguenti gruppi di attività: Andare al bagno, Lavarsi, lavarsi i denti,	si, lavarsi i denti, 0	
	pettinarsi, asciugarsi, radersi;		
2°	effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	5	
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei	10	
	suindicati gruppi di attività.		
Grado	MOBILITÀ (descrizione attività)	Punteggio	
1°	L'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di	0	
	muoversi senza		
2°	assistenza da parte di terzi.	5	
3°	L'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di	10	
	apparecchi ausiliari		
Grado	CONTINENZA (descrizione attività)	Punteggio	
1°	L'Assicurato è completamente continente.	0	
2°	L'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	5	
3°	L'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come	10	
3	il catetere o colostomia.	10	
Grado	BERE E MANGIARE (descrizione attività)	Punteggio	
1°	L'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande	0	
<u>I</u>	e cibi preparati e serviti.		
	L'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività	5	
	preparatorie:	<u> </u>	
3°	Sminuzzare/tagliare il cibo; Sbucciare la frutta; Aprire un contenitore/una scatola;	10	



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIVIFUTURO TUTELA SERENITÀ

Le condizioni contrattuali di seguito riportate si riferiscono alla copertura assicurativa vita VIVIFUTURO Tutela Serenità relativa al prodotto VIVIFUTURO.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

A seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, o di un premio unico, in caso di morte dell'Assicurato entro la scadenza prestabilita, VIVIFUTURO Tutela Serenità garantisce la liquidazione al Beneficiario di un capitale, il cui importo decresce annualmente (o, a richiesta del Contraente, per periodi inferiori all'anno: semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente, bimestralmente, mensilmente) di un importo fisso di decrescenza periodica indicato in polizza.

Se alla scadenza l'Assicurato è in vita, la copertura assicurativa si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società a fronte dell'assicurazione prestata.

Art. 2 - Rischio di morte

L'assicurazione è operante, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le esclusioni di seguito elencate:

Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario:
- · partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- malattie intenzionalmente procurate, alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci:
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altre patologie ad essa correlate;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di
 terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa
 anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra
 civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel
 territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento
 dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio:
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- attività sportiva, non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a, per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde una prestazione pari alla somma dei versamenti di premio effettuati al netto dei diritti, in luogo di quella prevista all'art.1.

Qualora l'Assicurato non aderisca alla richiesta di INA ASSITALIA di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto che, qualora nei primi sette anni dal perfezionamento della copertura assicurativa, il decesso dell'Assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) ovvero ad altre patologie ad essa collegate, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta. In tal caso, in luogo della prestazione assicurata, INA ASSITALIA pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro.



Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari della prestazione prevista dal contratto sono gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Il Contraente può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'art.1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrispostegli a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 4 - Durata della copertura assicurativa

Per durata della copertura assicurativa si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto scelta dal Contraente.

Art. 5 - Versamento dei premi

VIVIFUTURO Tutela Serenità prevede il versamento di un premio unico o di una successione di premi annui di importo costante, il primo dei quali alla conclusione della copertura e i successivi in ciascuna ricorrenza annuale del contratto che precede la scadenza della copertura stessa o la morte dell'Assicurato, qualora questa avvenga prima della scadenza stessa.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento.

Le modalità di pagamento dei premi sono quelle indicate all'art. 5. delle condizioni generali di assicurazione delle coperture vita.

Art. 6 - Interruzione del piano di versamento dei premi: risoluzione (relativo all'assicurazione a premio annuo)

Esclusivamente per l'assicurazione a premio annuo, il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data stabilita per il suo versamento, la estinzione della copertura assicurativa ed i premi pagati restano acquisiti alla Società a fronte dell'assicurazione prestata.

A giustificazione del mancato versamento del premio il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 7 - Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione (relativo all'assicurazione a premio annuo)

Esclusivamente per l'assicurazione a premio annuo, in caso di interruzione del versamento dei premi, la copertura assicurativa può essere riattivata entro un anno dalla data stabilita per il versamento della rata di premio non corrisposta.

La riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta della Società che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere tenendo conto del loro esito e previa corresponsione di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione pari al 3% annuo.

La riattivazione della copertura assicurativa ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto - i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VIVIFUTURO

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE EURO FORTE

- 1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato EURO FORTE (la Gestione Separata).
- 2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
- 3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno di ogni anno.
- 4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolamente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata, limite nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

- 5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate
- 7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.



- 8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente al termine di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
 - Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
 - La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
- 9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- 10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
- 11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
- 12. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - VIVIFUTURO

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Valida solo per soggetti persone fisiche

(ex L. 214/2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni)

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- ad INA ASSITALIA S.p.A. Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, 00187 Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999. Il sito www.inaassitalia.it riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili
- · all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario, nonché banche dati consultabili in fase preassuntiva o assuntiva.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM, fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, attuari, legali e medici fiduciari, pignoratari, vincolatari, società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione, nonché a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria tra cui Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, ISVAP, Banca d'Italia UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concessionarie per la riscossione dei tributi.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.



GLOSSARIO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE VITA DEL PRODOTTO VIVIFUTURO

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamenti

Vedi "Costi gravanti sul premio".

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo,

qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Vedi "Società".

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.



Costi di emissione

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costi gravanti sul premio

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della Società.

Costi per riscatto

Penalizzazione applicata dalla Società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica:
- · Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inseguestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.



Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Società".

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "Cessione".

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio Unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premi Unici Aggiuntivi

Facoltà del Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.



Principio di adequatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adequatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo garantito consolidato

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. È riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente vitalizia cioè erogabile finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.



Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegna della Società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una guota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "Cessione".



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.







C.F. e iscr. nel Registro delle Imprese di Roma n. 00409920584 – Partita IVA n. 00885351007 - Capitale sociale: Euro 618.628.450,00 i.v. – Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



MODULO DI PROPOSTA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SOLUZIONE VIVIFUTURO

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N°

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE VITA DELLA SOLUZIONE VIVIFUTURO

A_Obiettivi assicurativi/previdenziali
Quale delle seguenti esigenze assicurative vuole perseguire, in via prevalente, con questo prodotto assicurativo? □ Pensione complementare □ Protezione assicurativa/Rendita □ Investimento risparmio
Se già detentore di altri prodotti assicurativi/finanziari/previdenziali anche con altri soggetti, La preghiamo di indicare la tipologia, l'ammontare annuo di impegni da Lei assunti e versamenti già effettuati in un'unica soluzione:
□ Nessuno □ Protezione assicurativa/Rendita
□ Pensione complementare di cui annui: □ Investimento/Risparmio di cui annui:
fino a € 1.000,00fino a € 20.000,00
□ da oltre € 1.000,00 a € 5.000,00□ da oltre € 20.000,00 fino a € 50.000,00
oltre € 5.000,00oltre € 50.000,00
B_Orizzonte temporale
Quale è il periodo dopo il quale Lei si aspetta di veder raggiunti gli obiettivi assicurativi perseguiti con il prodotto VIVIFUTURO? □ Lungo periodo (> 10 anni) □ Medio periodo (6 - 10 anni) □ Breve periodo (< 5 anni)
C_Propensione al rischio
Le coperture assicurative del prodotto VIVIFUTURO si caratterizzano per diversi livelli di rischio connesso al rendimento dell'investimento; qual è la Sua propensione al rischio per questo prodotto?
□ Investimento a basso rischio (assenza di disponibilità ad accettare oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; presenza di capitale garantito)
□ Investimento a medio rischio (disponibilità ad accettare oscillazioni modeste del valore dell'investimento
durante la durata del contratto, accettando di conseguenza probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o a termine dell'orizzonte temporale consigliato)
 Investimento ad alto rischio (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nell'ottica di massimizzare la redditività nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi)
D_Esigenze di liquidità
Qual è la probabilità che Lei possa richiedere, nei primi anni, l'interruzione delle coperture assicurative interrompendo il piano dei versamenti o chiedendo il disinvestimento? □ Bassa probabilità di ricorrere ad un disinvestimento □ Alta probabilità di ricorrere ad un disinvestimento

E_Capacità di risparmio			
Per valutare l'adeguatezza dell'investimento assicurativo da Lei sottoscritto, Le richiediamo il Suo livello di capacità media annua di risparmio:			
 □ Capacità di risparmio media annua □ da € 5.000,00 □ Superiore a € 15.000,00 			
La Sua capacità di risparmio deve essere valutata tenendo conto della Sua situazione patrimoniale, reddituale ed al netto degli impegni finanziari già in essere; al fine di permetterLe una corretta indicazione della capacità di risparmio, La preghiamo di valutare ed indicare alcuni fattori rilevanti:			
Reddito annuo variabile o insicuro			
Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico			
Eventuale esposizione finanziaria (mutui, rate, ecc)			
□ assente □ fino a € 1.000,00 □ da oltre € 1.000,00 a € 5.000,00 □ oltre € 5.000,00			
Reddito annuo complessivo:			
□ fino a € 20.000,00 □ da oltre € 20.000,00 a € 50.000,00 □ oltre € 50.000,00			
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA			
Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative Firma del Contraente			
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA			
Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente stesso. Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.			
Firma del Consulente Assicurativo			
Firma del Contraente			
MOTIVI DI INADEGUATEZZA			
□ 1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi			
Firma del Contraente			
□ 2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie			
Firma del Contraente			
□ 3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio			
Firma del Contraente			



RETE				
AGENZIA		COE	DICE	
DATA DECORRENZA DELLE COPERTUR	E ASSICURATIVE VITA		1	
GIORNON	MESE	ANNC)	
CONTRAENTE (PERSONA FISICA)			1	
COGNOME E NOME				
SESSO DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	71	PROV. NAZIONE	
SETTORE PROFESSIONALE PROFESSIONE				
AREA PROFESSIONALE Privato F	Pubblico Codice Fiscale	÷		
RESIDENZA INDIRIZZO		N°	C.A.P.	
LOCALITÀ	COMUNE		NAZIONE	
RECAPITO DI CONTRATTO (SE DIVERSO	DALLA RESIDENZA)			
INDIRIZZO		N°	C.A.P.	
LOCALITÀ	COMUNE		NAZIONE	



CONTRAENTE (PERSONA GIURIDICA)		1
DENOMINAZIONE		
SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE ATTIVITÀ	
ll	Codice Fiscale	
DATA DI COSTITUZIONE		
SEDE LEGALE		
INDIRIZZO 	N°	C.A.P.
LOCALITÀ	COMUNE	NAZIONE
RECAPITO DI CONTRATTO (SE DIVERSO DALLA S	SEDE LEGALE)	
INDIRIZZO	N°	C.A.P.
LOCALITÀ	COMUNE	NAZIONE
PAU		
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE		I
COGNOME E NOME		
SESSO DATA DI NASCITA COMUNE	E DI NASCITA PI	ROV. NAZIONE
Codice Fiscale		

MODALITÀ DI PAGAMENTO			
□ BANCOMAT □ BOLLETTINO □	BONIFICO	□ ASSEGNO	□ ALTRO (1)
SOLO PER PAGAMENTI SUCCESSIVI:			
□ RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA			
		1	
PREFISSO IBAN CIN ABI CAB NUMERO	O CONTO CORRENTE		
Attenzione: i pagamenti effettuati tramite bollettino pos Il pagamento tramite bancomat è possibile nelle agei previsto; l'assegno, intestato o girato ad INA ASSITALI	nzie abilitate al ser	vizio; attraverso bolle	ettino postale è possibile se
			ı
ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CON	ITRAENTE)		
COGNOME E NOME			
		Λ //	
SESSO DATA DI NASCITA COM	UNE DI NASCIT	A PF	ROV. NAZIONE
Codice Fiscale		V	
RESIDENZA			
INDIRIZZO		N°	C.A.P.
LOCALITÀ	COMUNE		NAZIONE
LOGALITA	OOMONE		WAZIONE
ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL CONTRAEN	TE O DEL LECA	LE DADDDESENT	ANTE (2)
ESTREMI DEL DOCUMENTO DEL CONTRAEN	TE O DEL LEGA	LE RAPPRESENT	ANTE
□ CARTA D'IDENTITÀ □ PATE	NTE DI GUIDA	□ ALTRO	
			_
NUMERO DOCUMENTO		DATA DI RILA	SCIO SCADENZA
ENTE DI RILASCIO	LOCALITÀ	DI RILASCIO	
Firma del Contraente o del Legale Rappresentante		dell'Incaricato dell'or	perazione
13. 13. 17.			

- NOTE
 (1) Le altre modalità di pagamento offerte dal servizio bancario o postale.
- (2) Articolo 2 Legge 05.07.1991 n. 187.



COPERTURE ASSICURATIVE VITA			
VIVIFUTURO GESTIONE ASSICURATIVA			
	DATI TECNICI		
IMPORTO DI PERFEZIONAMENTO (MODALITÀ DI CALCOLO C ⁽³⁾	€	,	
DI CUI PROVENIENTE DA REINVES (IN CASO DI REIMPIEGO)	STIMENTO €	, ,,	
DIRITTI DI EMISSIONE	€10,33		
LINEA INVESTIMENTO	□ Gestion	e separata EURO FORTE	
POLIZZE COLLEGATE ⁽⁴⁾ N° POLIZZA N° POLIZZA N° POLIZZA VIVIFUTURO TUTELA SERENITÀ			
	DATI TECNICI		
TIPO PIANO VERSAMENTO RATEAZIONE DEL PREMIO	PREMIO ANNUOANNUALE	PREMIO UNICOSEMESTRALE	
DURATA CONTRATTO			
IMPORTO DI PRESTAZIONE (Capitale iniziale) €			
DECRESCENZA SUBANNUALE	O ANNUALEO SEMESTRALEO QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALEBIMESTRALEMENSILE	

NOTE

- (3) Importo della rata del premio di perfezionamento comprensivo di tutte le copertura Vita (P.U., TCM e LTC).
- (4) Allegare gli originali delle polizze collegate.



COPERTURE ASSICURATIVE VITA				
	VIVIFUTURO PROTEZIONE AUTONOMIA			
		DATI TECNICI		
TIPO PIANO VEI		PREMIO ANNUOANNUALE	PREMIO UNICOSEMESTRALE	
DURATA PIAN	O VERSAMENTI AN	NUI		
IMPORTO DI PR (Capitale iniziale			·	
DECRESCENZA	A SUBANNUALE	ANNUALESEMESTRALEQUADRIMESTRALE	TRIMESTRALEBIMESTRALEMENSILE	
-	A	1-011		



QUESTIONARIO A CURA DELL'ASSICURANDO

Avvertenze relative alla compilazione dei questionari

- a) Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

QUESTIONARIO PROFESSIONALE

- 1. Libero professionista: titolare di azienda; commerciante o negoziante; appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola); albergatore o operatore turistico; pensionato; benestante o studente; casalinga; insegnante o ministro del culto; dirigente; impiegato; agricoltore; autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso a tetti, impalcature, pozzi o miniere; fabbro o falegname; lavoratore edile con qualifica di sorvegliante; capo-mastro, capo operaio; chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive; funzionario di Pubblica Sicurezza, Carabiniere da Maggiore incluso, Guardia di Finanza da Sottotenente incluso.
- 2. Autista di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; ruspista, escavatorista, trattorista; addetto ai lavori di tornitura, fresatura, politura; elettricista su linee con tensione maggiore di 380 volt; fonditore; vetraio soffiatore o tagliatore; lavoratore edile con accesso ad impalcature o tetti; operaio portuale che lavora su scali, stive e navi in genere; minatore con lavoro in cave o lavoro saltuario in pozzi, senza uso di esplosivo, appartenente ai corpi di: Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenti di custodia, Vigili del Fuoco ed Urbani armati; addetti alla vigilanza armata; marittimo o pescatore di mare; radiologo o tecnico di radiologia.
- 3. Minatore con uso di esplosivo.
- 4. Chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie esplosive.
- 5. Chimico (altro personale) addetto alla fabbricazione di materie prime venefiche e/o esplosive.

99.	Altro (precisare	dettagliatamente))		
	``	,			



QUESTIONARIO SPORTIVO

- 1. Nessuna attività sportiva.
- 2. Calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica.
- 3. Alpinismo di qualsiasi grado purché non in solitaria e con esclusione delle spedizioni extra europee, speleologia, calcio nell'ambito della FIGC, rugby agonistico, sci agonistico, sci nautico agonistico, arti marziali agonistiche, attività subacquee con autorespiratore senza partecipazione a gare, pugilato dilettantistico, vela di altura, equitazione agonistica con e senza salto di ostacoli.
- 4. Ciclismo agonistico, sci d'alpinismo purché non in solitaria e con esclusione delle spedizioni extra europee.
- 5. Pugilato agonistico.
- 6. Volo con deltaplano non a motore o parapendio.
- 99. Altro (precisare dettagliatamente)





QUESTIONARIO SANITARIO O ASSUNZIONE DEL RISCHIO AL TEZZA: in metri

	SSUNZIONE DEL RISCHIO ALTEZZA: in metri PESO: in chili
Al	pitudini di vita / altre informazioni
1.	È fumatore? (Per non fumatore deve intendersi la persona che non abbia fatto uso neanche sporadico di tabacco negli ultimi due anni e che negli ultimi cinque anni non abbia dovuto smettere di fumare per motivi di salute su indicazione medica) SI NO Se SI specificare la quantità giornaliera (1 sigaretta = 1 unità): ed il periodo in cui se ne è fatto uso dal / / al / / (gg/mm/aaaa).
	Assume o ha assunto in passato abitualmente bevande alcoliche in misura superiore a 2 bicchieri di vino/birra per pasto o a un bicchierino di superalcolico al giorno? SI NO (per consumo abituale deve intendersi l'assunzione continuativa e senza interruzioni) Se SI specificare la quantità giornaliera: ed il periodo in cui se ne è fatto uso dal// al// (gg/mm/aaaa).
3.	Per ragioni di salute (esclusi traumi ossei senza postumi) ha mai cambiato professione o interrotto la
	professione per più di tre settimane consecutive o di novanta giorni in un anno? Se SI specificare la data e le ragioni del cambio di professione
4.	Trova attualmente difficoltà nell'eseguire le seguenti attività di vita quotidiana o si avvale, per eseguirne alcune, di supporti o aiuti meccanici (sedia a rotelle, stampelle, bastone o altro apparecchio) o dell'assistenza di una terza persona? SI NO Farsi il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, igiene del corpo, mobilità, continenza, bere e mangiare, coricarsi. Se SI specificare le attività e quando è insorta la difficoltà
5.	Si sono verificati nella Sua famiglia (genitori, fratelli o sorelle): tumori maligni, malattie cardiache, ictus, ipertensione giovanile, gotta, dislipidemie, diabete, epilessia od altre malattie nervose, mentali o malattie ereditarie? Se SI specificare le malattie
6.	Risulta già titolare di coperture assicurative per il rischio di non autosufficienza (Long Term Care)? SI NO Se SI specificarne la decorrenza delle coperture e l'entità delle prestazioni assicurate
M	ALATTIE, INFORTUNI E STATI PATOLOGICI PRECEDENTI ED ATTUALI
	Soffre attualmente o ha mai sofferto in passato di malattie a carico dei seguenti apparati? SI NO Apparato respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, genito-urinario, endocrino metabolico, steoarticolare o muscolare, del sistema nervoso o psichico, del sangue, del sistema immunitario. Se SI specificarne il tipo, l'epoca, la durata, il trattamento, l'esito e le eventuali recidive
8.	Le sono mai stati diagnosticati tumori maligni o benigni? Se SI specificarne il tipo, l'epoca, la durata, il trattamento, l'esito e le eventuali recidive



Abitudini di vita / altre informazioni				
9.	Soffre di disturbi della memoria, dell'equilibrio, di osteoporosi, di poliartrite, di diabete, di deficit visivi o acustici? (in caso di esigenze di sole coperture assicurative vita, non indicare deficit visivi o acustici corretti con apposito apparecchio). SI NO (es.: sportivi, sul lavoro, per incidenti stradali, ecc.) Se SI specificarne il tipo, l'epoca, la durata, il trattamento, l'esito e le eventuali recidive			
10.	Ha subito traumi o infortuni dai quali siano derivati postumi invalidanti o infortuni per i quali è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, terapie mediche e/o terapie chirurgiche (es.: sportivi, sul lavoro, per incidente stradale, ecc.)?			
11.	Riceve o ha mai ricevuto indennizzi a titolo di invalidità o ha fatto domanda per ottenere la qualifica di invalido o beneficia di esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare o ha SI NO fatto domanda per ottenerla?			
TEF	RAPIE PRECEDENTI ED ATTUALI			
12.	La pressione arteriosa è stata per periodi continuativi superiore ai valori di norma 140/90 mmHg? Se SI specificare se attualmente è in terapia farmacologica ipertensiva e se i valori pressori si sono normalizzati			
	Assume o ha assunto negli ultimi 5 anni farmaci/sostanze stupefacenti per periodi continuativi? (es. per: ipertensione, diabete, colesterolo, disfunzioni tiroide, altre malattie) SI NO Se SI specificare la motivazione il tipo di farmaco/stupefacente ed il periodo in cui se ne è fatto uso dal// al// (gg/mm/aaaa).			
14.	Si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapie a base di emoderivati, radio o chemioterapia?			
RIC	OVERI O INTERVENTI CHIRURGICI			
15.	È mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero per interventi chirurgici o procedure invasive?			
	Se SI indicare quando, per quale motivo, l'eventuale intervento chirurgico ed i relativi esiti e conseguenze, con particolare riguardo all'esito dell'esame istologico			
VIS	ITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI			
	Si è mai sottoposto negli ultimi 5 anni a visite specialistiche, esami di laboratorio, radiologici, ecografici, cardiologici a seguito dei quali siano state diagnosticate situazioni patologiche?			
17.	Si è mai sottoposto negli ultimi 5 anni a endoscopie, angiografie, coronarografie, elettro-encefalogramma o altre indagini non indicate alla domanda precedente?			



A CURA DELL'AGENZIA				
 ZONA INCASSO	 CODICE PRODUTTORE	 COMBINAZIONE PRODUTTIVA		
Firma del Consulente Assicurativo Sig che ha ricevuto la presente proposta facente fede della corretta compilazione, e dell'identificazione personale dei firmatari anche ai sensi della legge 197/91 e successive integrazioni e modifiche.				
Firma	L'Agente Gene	rale		

REVOCA DELLA PROPOSTA

La presente proposta può essere revocata, finché il contratto relativo alle coperture assicurative vita scelte dal Contraente non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, all'Agenzia sopra indicata.

La comunicazione di revoca deve indicare il numero della proposta sottoscritta. Le somme eventualmente pagate dal Contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca. Dal rimborso sono esclusi i diritti di emissione del contratto se previsti (quantificati nella sezione "Dati tecnici" della presente proposta).

RECESSO DEL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto emesso oggetto della presente proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata all'Agenzia sopra indicata a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha l'effetto di liberare la Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'Agenzia della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso, delle imposte, dei diritti di emissione del contratto, se previsti (quantificati nella sezione "Dati tecnici" della presente proposta).



DICHIARAZIONE

Luogo e data

Il sottoscritto Contraente (o il suo Legale Rappresentante) / Il sottoscritto Assicurando (ciascuno per quanto di propria competenza):

- si impegna, se la presente proposta sarà accettata senza modificazioni, a versare il premio/i premi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto;
- proscioglie dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in

genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione;
- dichiara, essendo consapevole del contenuto del contratto per averlo letto prima della sottoscrizione della proposta, di accettare le Condizioni di Assicurazione del prodotto VIVIFUTURO, nonché le Condizioni di Polizza previste nel Fascicolo informativo, modello consegnato in sue mani.
Luogo e data Firma dell'Assicurando Firma del Contraente
Avvertenza Il sottoscritto Contraente (o suo Legale Rappresentante/Delegato a operare) dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo mod. MIDV 162 del 01.12.2010, che si compone della Scheda sintetica, della Nota informativa, delle Condizioni di Assicurazione comprensive del regolamento della Gestione interna separata EURO FORTE, del Glossario e del Modulo di Proposta.

Firma del Contraente ___

VIVIFUTURO Modulo di proposta MIDV 162 - Ultimo aggiornamento 01.12.2010

ALLEGATO 1 - COPERTURE ASSICURATIVE DANNI DEL PRODOTTO VIVIFUTURO

SECONDO ASSICURANDO (inserire solo se si assicura contro gli infortuni e le malattie il coniuge)					
COGNOME	E E NOME	PROFESSION	E		
SESSO DOMICILIO	 DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROV.	NAZIONE
DOMINICIE	INDIRIZZO		N°	C.A.I	 D _.
	LOCALITÀ	COMUNE		NAZIONI	Ξ
VIVIFUTUR	RO PROTEZIONE ASSISTEN	ZA (abbinata a VIVIFUTURC) Protezior	ne Autonomia)
a garanzia della polizza Nel caso in determinata • per importi • per importi • per importi ALLEGATI ALTRE AS Indicare le abbinata a Enti (esclus	A ORE 24 DEL GIORNO MESE ANNO MESE A	rotezione Assistenza è abbinatonomia (come da scelta già e o un diverso importo della ren 6.000,00 ed inferiori a € 12.00 12.000,00 ed inferiori a € 18.0 18.000,00 ed inferiori o ugual	esplicitata : dita vitalizi 00,00: AR€ 000,00: OF i a € 24.00	sopra). a iniziale, la g GENTO RO 00,00: PLATIN A S.p.A., con no state ann	aranzia è Tazione Assistenza altre Società, con

VIVIFUTURO PROTEZIONE PERSONA	
CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI	
ALLEGATI MODELLI	
AMBITO DI OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE 24 ORE SU 24	

IN PRESENZA DI DUE ASSICURANDI INDICARE PER CIASCUNO LA COMBINAZIONE PRESCELTA

PRIMO ASSICURANDO

GARANZIE	SC	OMME ASSICURAT	E
GARANZIE	o ARGENTO	o ORO	o PLATINO
MORTE	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00
PENSIONE PER NON AUTOSUFFICIENZA			
FINO A 200 PUNTI	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00
OLTRE 200 PUNTI	€ 9.000,00	€ 13.500,00	€ 18.000,00
INDENNITÀ IMMEDIATA PER NON AUTOSUFFICIENZA	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
INDENNITÀ PER FRATTURA: EMORE/BACINO/ANCA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
INDENNITÀ SPESE ADATTAMENTO DOMICILIO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
INDENNITÀ SPESE ADATTAMENTO AUTOVETTURA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ASSISTENZA	ARGENTO	ORO	PLATINO

SECONDO ASSICURANDO

GARANZIE		SOMME ASSICURA	TE
GARANZIE	O ARGENTO	o ORO	o PLATINO
MORTE	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00
PENSIONE PER NON AUTOSUFFICIENZA			
FINO A 200 PUNTI	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00
OLTRE 200 PUNTI	€ 9.000,00	€ 13.500,00	€ 18.000,00
INDENNITÀ IMMEDIATA PER NON	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00
AUTOSUFFICIENZA			
INDENNITÀ PER FRATTURA: EMORE/BACINO)/ANCA € 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
INDENNITÀ SPESE ADATTAMENTO DOMICILI	O € 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
INDENNITÀ SPESE ADATTAMENTO AUTOVE	TTURA € 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ASSISTENZA	ARGENTO	ORO	PLATINO

ALTRE ASSICURAZIONI
Indicare le altre assicurazioni aventi per oggetto rischi analoghi a quelli previsti dall'assicurazione VIVIFUTURO Protezione Persona, in corso con INA ASSITALIA S.p.A, con altre Società, con Enti (escluso INAIL) e per quali somme assicurate; se dette assicurazioni siano state annullate o comunque risolte indicare quando e per quale motivo (in caso negativo indicare "NESSUNA").

VIVIFUTURO PROTEZIONE SALUTI	E	
SCADENZA ORE 24 DEL GIORNO MESE	ANNO RATEAZIONE	
CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI		
ALLEGATI MODELLI		
PERSONE DA ASSICURARE INDICARE LE PERSONE	SIIV	
CHE SI INTENDE ASSICURARE	□ PRIMO ASSICURANDO	o SECONDO ASSICURANDO

COMBINAZIONI					
o ARGENTO	o ORO	o PLATINO			
INDENNITÀ GIORNALIERA DI RICOVERO E DI RIMBORSO SPESE PRE-POST RICOVERO € 2.500,00	RIMBORSO SPESE MEDICHE PER GRAVI EVENTI €100.000,00	RIMBORSO SPESE MEDICHE FORMA COMPLETA €100.000,00			
SOMMA INDENNITÀ GIORNALIERA DI RICOVERO 1° ASSICURANDO €, 2° ASSICURANDO €, LA SOMMA DA INDICARE DEVE ESSERE COMPRESA TRA UN MINIMO DI € 25,00 ED UN MASSIMO DI € 150,00. OPZIONE □ ESTENSIONE PER TUTTI GLI ASSICURATI DEL RIMBORSO SPESE EXTRARICOVERO.	FRANCHIGIA RIMBORSO SPESE MEDICHE 1° ASSICURANDO ○ € 1.000,00 ○ € 2.000,00 2° ASSICURANDO ○ € 1.000,00 ○ € 2.000,00 PER CIASCUN ASSICURANDO DEVE ESSERE INDICATO L'IMPORTO DI FRANCHIGIA PRESCELTO. OPZIONE ○ ASSICURAZIONE NUCLEO FAMILIARE (ASSICURATI ENTRAMBI I CONIUGI).	FRANCHIGIA RIMBORSO SPESE MEDICHE 1° ASSICURANDO ○ € 1.000,00 ○ € 2.000,00 2° ASSICURANDO ○ € 1.000,00 ○ € 2.000,00 PER CIASCUN ASSICURANDO DEVE ESSERE INDICATO L'IMPORTO DI FRANCHIGIA PRESCELTO. OPZIONE ○ ASSICURAZIONE NUCLEO FAMILIARE (ASSICURATI ENTRAMBI I CONIUGI).			

ALTRE ASSICURAZIONI
Indicare le altre assicurazioni aventi per oggetto rischi analoghi a quelli previsti dall'assicurazione VIVIFUTURO Protezione Salute, in corso con INA ASSITALIA S.p.A., con altre Società, con Enti (escluso INAIL) e per quali somme assicurate; se dette assicurazioni siano state annullate o comunque risolte indicare quando e per quale motivo (in caso negativo indicare "NESSUNA").



QUESTIONARIO SANITARIO - SECONDO ASSICURANDO				
SESSO		PESO: in chili		
	Abitudini di vita / altre informazioni			
1.	1. È fumatore? (Per non fumatore deve intendersi la persona che no negli ultimi due anni e che negli ultimi cinque anni n salute su indicazione medica) Se SI specificare la quantità giornaliera (1 sigaretta = è fatto uso dal/ al/ al/	on abbia dovuto smettere di fumare per motivi di SI NO 1 unità): ed il periodo in cui se ne		
2.	 Assume o ha assunto in passato abitualmente bicchieri di vino/birra per pasto o a un bicchierino (per consumo abituale deve intendersi l'assunzione o Se SI specificare la quantità giornaliera: periodo in cui se ne è fatto uso dal / / 	odi superalcolico al giorno?		
3.	 Per ragioni di salute (esclusi traumi ossei senza pos professione per più di tre settimane consecutive o di Se SI specificare la data e le ragioni del cambio di pro 	novanta giorni in un anno?		
4.	 Trova attualmente difficoltà nell'eseguire le segui eseguirne alcune, di supporti o aiuti meccanic apparecchio) o dell'assistenza di una terza persor Farsi il bagno o la doccia, vestirsi e svestirsi, igiene coricarsi. Se SI specificare le attività e quando è insorta la diffic 	(sedia a rotelle, stampelle, bastone o altrona? SI NO del corpo, mobilità, continenza, bere e mangiare,		
5.	5. Si sono verificati nella Sua famiglia (genitori, cardiache, ictus, ipertensione giovanile, gotta, di nervose, mentali o malattie ereditarie? Se SI specificare le malattie	slipidemie, diabete, epilessia od altre malattie		
6.	 Risulta già titolare di coperture assicurative per Care)? Se SI specificarne la decorrenza delle coperture e l'er 			
MA 7.	MALATTIE, INFORTUNI E STATI PATOLOGICI PRECE 7. Soffre attualmente o ha mai sofferto in passato di malat Apparato respiratorio, cardiocircolatorio, digere osteoarticolare o muscolare, del sistema nervoso o per Se SI specificarne il tipo, l'epoca, la durata, il trattame	tie a carico dei seguenti apparati? SI NO ente, genito-urinario, endocrino metabolico, sichico, del sangue, del sistema immunitario.		
8.	8. Le sono mai stati diagnosticati tumori maligni o b Se SI specificarne il tipo, l'epoca, la durata, il trattame			

oitu	udini di vita / altre informazioni
	Soffre di disturbi della memoria, dell'equilibrio, di osteoporosi, di poliartrite, di diabete, deficit visivi o acustici? (in caso di esigenze di sole coperture assicurative vita, non indicare deficit visivi o acustici corretti con apposito apparecchio). (es.: sportivi, sul lavoro, per incidenti stradali, ecc.) Se SI specificarne il tipo, l'epoca, la durata, il trattamento, l'esito e le eventuali recidive
-	Ha subito traumi o infortuni dai quali siano derivati postumi invalidanti o infortuni per i quali stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, terapie mediche e/o terapie chirurgich (es.: sportivi, sul lavoro, per incidente stradale, ecc.)?
	Riceve o ha mai ricevuto indennizzi a titolo di invalidità o ha fatto domanda per ottenere I qualifica di invalido o beneficia di esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologi croniche e/o rare o ha SI NO fatto domanda per ottenerla?
RA	APIE PRECEDENTI ED ATTUALI
	La pressione arteriosa è stata per periodi continuativi superiore ai valori di norma 140/9 mmHg? Se SI specificare se attualmente è in terapia farmacologica ipertensiva e se i valori pressori si sono normalizzati
	Assume o ha assunto negli ultimi 5 anni farmaci/sostanze stupefacenti per periodi continuativi? (es. per: ipertensione, diabete, colesterolo, disfunzioni tiroide, altre malattie) Se SI specificare la motivazione il tipo di farmaco/stupefacente
	la quantità giornaliera: ed il periodo in cui se ne è fatto uso dal / / al / / (gg/mm/aaaa).
	Si è mai sottoposto a emotrasfusioni o terapie a base di emoderivati, radio o chemioterapia? SI DI
O	VERI O INTERVENTI CHIRURGICI
	È mai stato ricoverato o prevede un prossimo ricovero per interventi chirurgici o procedure invasive?
	Se SI indicare quando, per quale motivo, l'eventuale intervento chirurgico ed i relativi esiti e conseguenze, con particolare riguardo all'esito dell'esame istologico
ΙΤ	E SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Si è mai sottoposto negli ultimi 5 anni a visite specialistiche, esami di laboratorio, radiologici, ecografic cardiologici a seguito dei quali siano state diagnosticate situazioni patologiche?
	Si è mai sottoposto negli ultimi 5 anni a endoscopie, angiografie, coronarografie, elettro encefalogramma o altre indagini non indicate alla domanda precedente?

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari⁽¹⁾, al fine di fornire i servizi assicurativi⁽²⁾ a Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti⁽³⁾, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa⁽⁴⁾.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge⁽⁵⁾ - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁶⁾.

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio Privacy di Gruppo.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al citato Servizio (Servizio Privacy di Gruppo - INA ASSITALIA S.p.A. – Via Leonida Bissolati, 23, Roma - tel. 06.4722.4865, fax 041.2593.999). Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili (D.lgs 196/2003)

Presa visione dell'informativa privacy riportata all'interno delle Condizioni di assicurazione del Fascicolo Informativo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali", il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal contraente) acconsentono al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - che li riguardano effettuato dalla Società INA ASSITALIA S.p.A. e dall'Agenzia generale, alla loro comunicazione ai soggetti indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

DATA FIRMA DEL CONTRAENTE	
FIRMA DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)	
Luogo e data	
Nome e Cognome dell'interessato	Firma
Nome e Cognome dell'interessato	Firma
Nome e Cognome dell'interessato	Firma

NOTE

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indacato
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta ∆catena assicurativa≕ agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, legali, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della contrapande del aposta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio. Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003.
- (6) L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.